COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Istituzione dell'imposta
Articolo 3 Presupposto dell'imposta
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5 Esenzioni
Articolo 6 Misura dell'imposta
Articolo 7 Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari
Articolo 8 Obblighi di comunicazione
Articolo 9 Versamenti
Articolo 10 Disposizioni in tema di accertamento
Articolo 11 Sanzioni
Articolo 12 Riscossione coattiva
Articolo 13 Rimborsi
Articolo 14 Finalità dell'imposta
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

Allegato A Determinazione misura dell'imposta di soggiorno

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, come modificato dall'art. 180, co. 3 D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77 e s.m.i.. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.

3. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di Chiesina Uzzanese che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.

2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al 14° anno compreso;

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nella provincia o in quelle confinanti;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nella provincia o in quelle confinanti, per un massimo di due persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Chiesina Uzzanese, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;

h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;

2. L'esenzione di cui al comma 1 punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti mensili, per un massimo di tre mesi, purché siano nella medesima struttura, ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del prezzo, come dall'allegato A.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Articolo 7

Obblighi dei Gestori delle strutture ricettive e degli intermediari immobiliari

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

Obblighi di comunicazione e dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese, devono inviare all'ufficio tributi del Comune, possibilmente tramite posta elettronica o mediante l'utilizzo del portale appositamente creato, entro il giorno 15gg. dalla fine del trimestre solare, su modello predisposto dal comune, gli incassi effettuati nel periodo, le esenzioni/riduzioni riconosciute e gli estremi del versamento/i effettuati, unitamente a tutte le informazioni ritenute utili al fine della quantificazione dell'imposta.

2. I gestori delle strutture ricettive presentano la dichiarazione relativa ai dati della struttura e ai versamenti effettuati al Comune, esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e ss.mm.ii., secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 9

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, e al successivo versamento al Comune di Chiesina Uzzanese con le modalità di cui al successivo comma 2. Il gestore deve conservare per cinque anni le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5, tale documentazione nel periodo di conservazione, dovrà essere esibita su richiesta motivata al comune, per verifiche o controlli.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15gg dalla fine di ciascun trimestre solare, in uno dei modi seguenti:

a) tramite il sistema PagoPA, presso gli uffici postali, le banche, i servizi pubblici abilitati oppure on line;

b) con bonifico sul conto di tesoreria comunale;

Articolo 10

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazione annuale di cui al precedente art. 8.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. l gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 200% euro dell'importo dovuto. La sanzione si applica nella misura del 100% fino alla seconda dichiarazione annuale omessa, nella misura del 200% a partire dalla terza dichiarazione annuale omessa.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Chiesina Uzzanese da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato a finanziare interventi in materia di turismo (quali eventi, manifestazioni, attività di promozione e comunicazione), manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali, oltre quello che prevede la legislazione nazionale.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 06/12/2011, come modificato dal D.L. n. 34 del 30/04/2019, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il regolamento di contabilità del Comune di Chiesina Uzzanese.

Allegato A

al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno

nel Comune di Chiesina Uzzanese_

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
00	Alberghi a 5 stelle "lusso"	
01	Alberghi a 5 stelle	
02	Alberghi a 4 stelle	
03	Alberghi a 3 stelle	
04	Alberghi a 2 stelle	
05	Alberghi a 1 stella	
06	Residenze turistico alberghiere a 4 stelle	
07	Residenze turistico alberghiere a 3 stelle	
08	Residenze turistico alberghiere a 2 stelle	
09	Albergo diffuso	

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
10	Case per ferie	
11	Ostelli per la gioventù	
12	Rifugi alpinistici	
13	Rifugi escursionistici	
14	Bivacchi fissi	

15	Esercizi di affittacamere	
16	Case e appartamenti per vacanze	
17	Bed & breakfast	
18	Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL n. 50/2017	

CODICE	STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
19	Villaggi turistici a 4 stelle	
20	Villaggi turistici a 3 stelle	
21	Villaggi turistici a 2 stelle	
22	Villaggi turistici a 1 stella	
23	Campeggi a 4 stelle	
24	Campeggi a 3 stelle	
25	Campeggi a 2 stelle	
26	Campeggi a 1 stella	
27	Aree di sosta a 4 stelle	
28	Aree di sosta a 3 stelle	
29	Aree di sosta a 2 stelle	
30	Aree di sosta a 1 stella	

CODICE	ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
31	Attività agrituristiche	